



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Via Roma n. 12

26010 MONTE CREMASCO

Tel. 0373 791121-792488 Fax 0373 791635

E-mail: segreteria@comune.montecremasco.cr.it

Pec: segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it

Allegato B) alla delibera
della G.C.N. 23 del 15/11/17



ORGANISMO DI VALUTAZIONE

PREMESSO che:

- L'articolo 54, comma 5°, del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che "Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3¹. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione".
- Con il Dpr n. 62/2013, è stato approvato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs n. 165/2001.
- La CIVIT, quale anche Autorità anticorruzione (deliberazione n. 75/2013), ha stabilito che l'Organismo di Valutazione deve emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione (deliberazione n. 75/2013).


PRESA VISIONE delle linee guida della Commissione (deliberazione CIVIT n. 75/2013).

VISTO l'articolo 54, del D.Lgs n. 165/2001.

VISTO il Dpr n. 62/2013.

ESPRIME PARERE DI CONFORMITA'

della bozza di codice di comportamento dei dipendenti pubblici rispetto a quanto previsto nelle linee guida della Commissione (deliberazione n. 75/2013).



¹ Art. 54, comma 3°, D.Lgs n. 165/2001: "La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1".